



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Pianificazione paesaggistica e urbanistica

RELAZIONE ISTRUTTORIA

1. PREMESSA

Comune	N U L V I (S S)	
Oggetto della delibera	Variante al PUC – Riclassificazione parziale di area S2 in zona G2.1 per l'ampliamento del cimitero. Recepimento prescrizioni	
Estremi della delibera di adozione	CC n. 13 del 15.05.2018	
Estremi della delibera di approvazione	CC n. 31 del 18.10.2018	
Richiesta Verifica di Coerenza	Protocollo Comune	n. 08279 del 29.10.2018
	Protocollo RAS	n. 41151 del 29.10.2018
	Data Scadenza	25.01.2019 venerdì
Det. RAS n. 1954/DG di coerenza con prescrizioni	Protocollo RAS	n. 46596 del 07.12.2018
Estremi della delibera di recepimento delle prescrizioni	CC n. 37 del 27.12.2018	
Trasmissione atti di variante in recepimento delle prescrizioni RAS	Protocollo Comune	n. 02570 del 04.04.2019
	Protocollo RAS	n. 12826 del 05.04.2019
	Data Scadenza	03.07.2019 mercoledì
Integrazioni documentali	Protocollo Comune	n. 2570 del 30.04.2019
	Protocollo RAS	n. 16061 del 03.05.2019
Tipologia Strumento Urbanistico vigente	<input type="checkbox"/> PdF <input type="checkbox"/> PRG <input checked="" type="checkbox"/> PUC	
	Approvazione: CC n. 32 del 01/08/2001 CO.RE.CO. n. 3130/54/2001 del 19/12/2001 BURAS: n. 4 del 05/02/2002	
Piano Paesaggistico Regionale – 1° Ambito	Escluso	
Procedimento di verifica	<input type="checkbox"/> Regime ordinario (art. 20 L.R. 45/1989 come modificato dalla LR 1/2019 "Legge di semplificazione") <input checked="" type="checkbox"/> Regime transitorio ✓ Art. 20 L.R. 45/1989 nella formulazione previgente	
Ammissibilità della Variante	<input checked="" type="checkbox"/> sempre ammissibile.	

Zone urbanistiche interessate dalla variante

Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E Zona F Zona G Zona H Area S



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Pianificazione paesaggistica e urbanistica

2. RELAZIONE ILLUSTRATIVA SINTETICA

Si riporta, di seguito, una breve descrizione della variante in argomento e della prescrizione con cui è stata subordinata la relativa coerenza, cui seguirà la controdeduzione sul relativo recepimento.

La variante in oggetto è stata adottata prima della modifica normativa della LR n. 1/2019 e, pertanto, ai sensi del comma 2 dell'art.21 della medesima legge, può essere seguito il procedimento previsto dalla LR n. 45/1989 nel testo previgente.

Con Deliberazione di CC n. 13 del 15.05.2018 il Comune di Nulvi ha adottato la variante allo strumento urbanistico vigente per l'ampliamento del cimitero e la contestuale ripermimetrazione della relativa area di rispetto, successivamente approvata con deliberazione di CC n. 31 del 18.10.2018. Trattasi di un'opera pubblica.

La variante si è resa necessaria al fine di poter ampliare l'attuale cimitero e consentire la realizzazione di una batteria di nuovi loculi.

La variante consiste:

- nella riclassificazione di una porzione di area S2 "attrezzature di interesse comune" (450 mq) in zona G "Aree di interesse generale", sottozona G2.1, adiacente all'attuale area cimiteriale storica, che già prevede la medesima classificazione.
- in una modifica normativa con l'introduzione, nell'articolo n. 25 delle NTA del PUC "zone di salvaguardia e di tutela (zona H), relativo alla zona "Rispetto cimiteriale", di una norma che garantisce la salvaguardia dell'area di rispetto cimiteriale in termini di trasformabilità, coerentemente con quanto previsto all'ultimo comma dell'art. 338 del TU delle leggi sanitarie – RD n. 1265 del 1934.

Per quanto concerne il PAI, il Comune dichiara che *"l'intervenuta variante del sub bacino Coghinas-Mannu-Temo, classifica l'intero ambito urbano come Hg2 e, per esso, valgono le relative N.T.A. che ammettono, subordinandolo a Studio di compatibilità geologica e geotecnica, gli interventi di edilizia cimiteriale pertanto, conformemente all'art. 8 della N.T.A. del P.A.I. il Comune di Nulvi assumerà e valuterà le indicazioni di apposito studio di compatibilità idraulica e geologica e geotecnica, predisposto in osservanza degli articoli 24 e 25 delle predette N.T.A., riferito alla sola area interessata dagli atti proposti all'adozione acquisendo il medesimo studio all'atto dell'approvazione del progetto di realizzazione dei nuovi blocchi loculi, atteso che la variante in esame non appare qualificabile come variante generale allo strumento urbanistico vigente".* Tuttavia, si rileva che i suddetti riferimenti normativi dovranno essere rettificati riferendosi all'art. 23, comma 6 della NA del PAI secondo il quale il Comune di Nulvi dovrà predisporre apposito studio di compatibilità idraulica e geologica e geotecnica, relativo all'intervento di ampliamento.

Tenuto conto di quanto sopra, la variante è stata dichiarata, con Determinazione regionale n. 1954/DG/2018, coerente con gli strumenti sovraordinati di governo del territorio, subordinatamente al recepimento della seguente prescrizione:

- 1) *Tenuto conto che l'area in variante, come dichiarato dal Comune, ricade in un'area a pericolosità geomorfologica Hg2, è necessario che il Comune recepisca, mediante un richiamo dinamico, nelle NTA del PUC relative alle aree interessate, la disciplina prevista dalle NA del PAI, con specifico riferimento anche all'articolo 33. È inoltre necessario inserire nella stessa disciplina il rispetto del "principio dell'invarianza idraulica" ai sensi dell'art. 47 delle NA del PAI, stante comunque, la necessità, ai sensi dell'art. 4, comma 5 delle NA del PAI di estendere tale principio (nonché il rispetto delle NA del PAI) a tutto il territorio comunale interessato da aree a pericolosità idrogeologica, mediante apposito richiamo generale nelle NTA dello strumento urbanistico comunale, anche in riferimento ai piani attuativi.*



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia

Servizio Pianificazione paesaggistica e urbanistica

La prima parte della prescrizione è stata recepita integrando l'Art. 25 – “Zone di salvaguardia e di tutela (zona H)” sia con il richiamo dello specifico art. 33 delle NA del PAI recante la disciplina delle aree a pericolosità Hg2, che ammette interventi di edilizia cimiteriale, sia con il richiamo del rispetto del principio di invarianza idraulica. La prescrizione, tuttavia faceva riferimento alle NTA delle aree interessate dalla variante, comprendendo anche quelle della zona G “Aree di interesse generale”, sottozona G2.1. Tale rilievo può considerarsi, comunque, superato dall'introduzione degli articoli 2 bis e 2 ter, che avendo carattere generale per tutto il territorio comunale, si applicano anche nella sottozona G2.1 oggetto di variante.

La seconda parte della prescrizione è stata recepita, con carattere generale, inserendo nelle NTA del PUC gli articoli “Art. 2bis – Pianificazione di livello sovraordinato: prescrizione del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI)” che richiama il rispetto delle NA del PAI per tutte le aree a pericolosità idrogeologica presenti in tutto il territorio comunale e l’”Art. 2TER – Principio dell’invarianza idraulica”.

La precisazione inserita alla fine dell'art. 2 bis “*In particolare le norme a livello attuativo dovranno disciplinare le modalità per il rispetto delle norme individuando l’ubicazione e la tipologia di infrastrutture necessarie allo scopo*”, non risulta scritta in maniera ben chiara e sembrerebbe, comunque, riferita a quanto riportato al punto 3 dell'art. 47 delle NA del PAI in merito al principio di invarianza idraulica, laddove dispone che “*Gli strumenti urbanistici generali ed attuativi individuano e definiscono le infrastrutture necessarie per soddisfare il principio dell’invarianza idraulica per gli ambiti di nuova trasformazione e disciplinano le modalità per il suo conseguimento...*”). Pertanto, si raccomanda di stralciare il suddetto periodo dall'art. 2 bis e di integrare l'art. 2 ter precisando che “il principio di invarianza idraulica dovrà essere rispettato anche a livello di piano attuativo”.

3. CONSIDERAZIONI FINALI

Considerato quanto sopra riportato, si ritiene che le prescrizioni di cui alla Det. RAS n. 1954/DG possano considerarsi correttamente recepite e che la variante possa ritenersi coerente con le norme sovraordinate di governo del territorio.

4. PROPOSTA DELL'UFFICIO ISTRUTTORE AL DG:

COERENTE

e con la seguente RACCOMANDAZIONE:

- 1) La precisazione inserita alla fine dell'art. 2 bis “*In particolare le norme a livello attuativo dovranno disciplinare le modalità per il rispetto delle norme individuando l’ubicazione e la tipologia di infrastrutture necessarie allo scopo*”, non risulta scritta in maniera ben chiara e sembrerebbe, comunque, riferita a quanto riportato al punto 3 dell'art. 47 delle NA del PAI in merito al principio di invarianza idraulica laddove dispone che “*Gli strumenti urbanistici generali ed attuativi individuano e definiscono le infrastrutture necessarie per soddisfare il principio dell’invarianza idraulica per gli ambiti di nuova trasformazione e disciplinano le modalità per il suo conseguimento...*”). Pertanto, si raccomanda di stralciare la precisazione sopra riportata dall'art. 2 bis e di integrare l'art. 2 ter precisando che “il principio di invarianza idraulica dovrà essere rispettato anche a livello di piano attuativo”.

Cagliari, 06.05.2019

Tecnico istruttore - Ing. Sofia Secci
Responsabile del Settore - Ing. Carla Sanna
Direttore del Servizio - Ing. Alessandro Pusceddu